

**28 MAGGIO 2024**

**INSIEME PER DICOMANO  
SAVERIO ZENI CANDIDATO SINDACO**

# **DOSSIER FORTETO**

# **L'IMBARAZZANTE SILENZIO**

## SUL COMUNE DI DICOMANO INCOMBE IL DEBITO DI € 4.351.819

**Q**uesto dossier si concentra su alcuni aspetti salienti della triste vicenda del Forteto, che ha sconvolto il Mugello, in particolare i comuni di Dicomano e Vicchio, con abusi su un numero considerevole di minori.

Ci concentreremo sugli aspetti civili della vicenda, ricostruendo sinteticamente alcuni passaggi cruciali per fare memoria di quanto accaduto. Purtroppo, la "comunità degli abusi", come è stata ribattezzata dai media, ha subito nel tempo una serie di imbarazzanti coperture e silenzi che dovrebbero far vergognare chiunque.

In quanto mugellano, ho pubblicamente espresso la mia "VERGOGNA" per i fatti del Forteto, come riportato dai giornali locali il 14 maggio scorso, in occasione delle elezioni. Con la vicenda penale ormai chiara, ho voluto sollecitare tutte le persone che hanno avuto a che fare con il Forteto, consapevolmente o meno, a rendere pubblica la propria vergogna e a chiedere SCUSA per quanto accaduto. Scuse per non aver compreso nonostante i tanti segnali, scuse per aver minimizzato, scuse per non aver voluto credere a fatti così orribili anche dopo le condanne. Ritengo sia giunto il momento di iniziare a chiudere davvero questa pagina dolorosa.

Oltre ai fatti penali ormai noti, esistono aspetti che sfuggono all'opinione pubblica o che non sono stati resi noti ai cittadini di Dicomano da chi ne è a conoscenza. Mi riferisco alle cause civili pendenti per circa 4 milioni di euro nei confronti del Comune di Dicomano, dell'ASL e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, promosse dalle vittime del Forteto.

È importante sottolineare che il Comune di Dicomano, pur avendone la facoltà, non ha ritenuto opportuno costituirsi parte civile per richiedere il risarcimento del danno d'immagine causato dai crimini di Fiesoli e Goffredi, come invece hanno fatto i comuni di Borgo San Lorenzo, Vicchio, l'Unione Montana dei Comuni del Mugello, la Regione Toscana, la Provincia di Firenze (ora Città Metropolitana).

È tempo di fare chiarezza e di assumersi le proprie responsabilità. Le vittime del Forteto meritano giustizia e risarcimento, e la comunità ha il dovere di fare i conti con il passato per evitare che simili tragedie si ripetano.

## ESTRATTI DALLA RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE REGIONALE D'INCHIESTA

[https://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/11/CM50/documenti/REL\\_FIN2.pdf](https://www.consiglio.regione.toscana.it/upload/11/CM50/documenti/REL_FIN2.pdf)

### Pag: 11

*Il 20 dicembre 2011, Rodolfo Fiesoli detto Il Profeta, fondatore della cooperativa agricola il Forteto e capo carismatico della comunità-setta viene arrestato, per essere collocato ai domiciliari tre giorni dopo. A suo carico si ipotizzano reati di maltrattamento e violenza sessuale a danni di minori affidati all'interno del Forteto. Il 16 ottobre 2012 la Procura di Firenze annuncia la chiusura delle indagini e notifica altri 22 avvisi di garanzia. Il 27 dicembre 2012, i 23 indagati vengono rinviati a giudizio. Nel marzo 2013, il giudice dell'udienza preliminare di Firenze ha accolto la richiesta della Regione Toscana di costituirsi parte civile nel processo. Dopo alcune titubanze, si costituiranno parte civile tutti i comuni del Mugello, ad eccezione di Dicomano.*

| L'imbarazzante silenzio delle Istituzioni locali |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Sindaco in carica periodo 2009 -> 2014           | Ida Ciucchi    |
| Assessore in carica periodo 2009 -> 2014         | Laura Barlotti |

Il 26 ottobre 2015 viene audita Lidia Giannelli, ex consigliera comunale a Dicomano per il Partito dei Comunisti Italiani e attivista a sostegno delle vittime del Forteto, ha offerto alla commissione d'inchiesta una preziosa testimonianza sul rapporto teso tra il comune di Dicomano e la comunità del Forteto.

Punti chiave della sua testimonianza sono stati:

- **Critiche al Forteto:** Giannelli ha espresso dubbi sulla reale capacità di recupero dei minori da parte del Forteto, sollevando questioni sulla bassa scolarizzazione degli ospiti e sulle mancate dimissioni di Marco Ceccherini, un consigliere comunale e fondatore del Forteto, dopo il suo arresto.

- **Isolamento di Dicomano:** A seguito dell'episodio del prelievo forzoso delle due sorelline dal comune, il Forteto ha imposto un vero e proprio embargo a Dicomano per circa 10 anni, recando un grave danno economico e sociale al paese. Il Comune, invece di costituirsi parte civile nel processo contro il Forteto, ha preferito mantenere rapporti cordiali con la comunità.
- **Influenza del Forteto:** Giannelli ha ipotizzato che il sostegno al Forteto da parte dell'amministrazione comunale di Dicomano fosse motivato da vantaggi elettorali, data la capacità di Fiesoli di procurare voti e tessere di partito.
- **Mancanza di controlli:** Giannelli ha denunciato la mancanza di controlli adeguati da parte dei servizi sociali sui minori affidati al Forteto, evidenziando lacune burocratiche e connivenze tra le istituzioni e la comunità.

Le dichiarazioni di Giannelli offrono una visione critica e documentata del rapporto tra Dicomano e il Forteto, evidenziando le zone d'ombra e le presunte collusioni che hanno ostacolato la tutela dei minori e la ricerca della verità. La testimonianza di Giannelli è stata corroborata da quella dell'insegnante Augusta Gaiarin.

#### **Dichiarazioni di Giannelli alla Commissione a Pag. 58:**

Anche l'attività dei servizi sociali finisce a quel punto del mirino dell'attività di sindacato ispettivo di Giannelli, che finisce a piedi pari in quello spazio gelatinoso in cui Il Forteto resta fuori controllo: *«Mi fu risposto dalla responsabile del coordinamento degli assistenti sociali – racconta – con queste parole testuali: che Il Forteto non era né associata né convenzionata, pertanto il controllo sui minori era di competenza dei comuni di provenienza degli affidati».*

Giannelli espone al sindaco Chiucchi le proprie perplessità, ma la prima cittadina si trincerava dietro il garantismo affermando che se anche Ceccherini desse le dimissioni, lei le respingerebbe. Successivamente quelle dimissioni arrivarono, e uno degli assessori di Dicomano le imputò a un mai chiarito malgrado interrogazioni e interpellanze «comportamento del Consiglio Comunale e dei Consiglieri»

# PERCHÈ QUESTO SILENZIO?

## LE CAUSE DI RISARCIMENTI ATTUALMENTE PENDENTI

**A** seguire alcune immagini dei documenti pubblici relativi alla sentenza che ha condannato il Fiesoli e gli altri imputati. Inseriamo la pagina 1 frontespizio della sentenza, successivamente la pagina 948 e 975 dove si evincono le decisioni sulle questioni civili.

N. 1619/11 R.G.N.R.  
N. 15401/11 R.G. Gip  
N. \_\_\_\_\_ Esecuzione Penale

N° 5606/13 R.G. D.L.B.  
N. 3267/2015 Reg. Sentenze del 17.06.2015  
Irrevocabile il \_\_\_\_\_  
N. \_\_\_\_\_ Campione Penale

Deposito 9-9-15 *Daya*



**TRIBUNALE DI FIRENZE**  
**Seconda Sezione Penale - Composizione Collegiale**

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo Italiano**

Il Tribunale di Firenze in composizione collegiale nelle persone dei giudici:

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| dott. Marco Bouchard  | Presidente |
| dott. Matteo Zanobini | Giudice    |
| dott. Barbara Bilosi  | Giudice    |

ha pronunciato e pubblicato alla pubblica udienza del 17.06.2015, mediante lettura del dispositivo, la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di :

**1) FIESOLI Rodolfo Luigi**, nato a Prato il 11.11.1941 res. in frazione Orticaia, 13, Dicomano, con domicilio dichiarato in Via Nenni, Pelago - **contumace**- difeso d'ufficio dall' avv. Sara Angelucci del foro di Firenze.

**2) BACCI Francesco**, nato a Campi Bisenzio il 5.9.1957 res. in frazione Orticaia, 13, Dicomano -**presente**- difeso di fiducia dall'avv. Antonio Voce del

1

Fiesoli e di 4 mesi di reclusione per la condotta maltrattante tenuta in danno della sorella Grazia.

A norma degli artt. 28 e ss., 609 nonies c.p. FIESOLI Rodolfo Luigi e TARDANI Daniela vanno dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e da qualsiasi incarico afferente alla tutela, la curatela e l'amministrazione di sostegno, legalmente interdetti durante l'esecuzione della pena, decaduti dal diritto agli alimenti ed esclusi dalla successione delle persone offese.

GOFFREDI Luigi va dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente interdetto durante l'esecuzione della pena.

Per BACCI Francesco, CONSORTI Mariella, MONTORSI Silvano, PEZZATI Stefano, SARTI Stefano, SERPI Luigi, TARDANI Francesca, TEMPESTINI Elena e VANNUCCHI Mauro va disposta l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per la durata di 5 anni.

#### **X) La decisione sulle questioni civili**

La intervenuta pronuncia di penale responsabilità comporta altresì la condanna degli imputati cui la stessa si riferisce nonché del responsabile civile individuato nella "Cooperativa Agricola il Forteto - società agricola cooperativa" in persona del legale rappresentante p.t., al risarcimento del danno patito dalle parti civili costituite, in particolare:

**1. Comune di Borgo San Lorenzo, Comune di Vicchio, Unione montana dei comuni del Mugello, Regione Toscana, Provincia di Firenze,** in conseguenza della condanna inflitta agli imputati FIESOLI Rodolfo Luigi, BACCI Francesco, BOCCHINO Angela Maria, CONSORTI Mariella, GIORGI Marida, GOFFREDI Luigi, PEZZATI Stefano Paolo, ROMOLI Gianni, SARTI Stefano, SASSI Elisabetta, SERPI Luigi, TARDANI Daniela, TARDANI Francesca, TEMPESTINI Elena Maria, VANNUCCHI Mauro e in solido con il responsabile civile Cooperativa Il Forteto, in considerazione del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, ed in particolare per il danno all'immagine, per avere detti enti sovvenzionato la cooperativa, la fondazione e la comunità Il Forteto; promosso e sostenuto attività ed iniziative intraprese dagli stessi, promosso; condiviso l'operato; conferito onorificenze alla cooperativa per il servizio sociale reso; attribuito al Fiesoli la carica di membro della fondazione Studi Barbiana e Don Milani e, più in generale, per il particolare discredito che i fatti oggetto dell'imputazione hanno arrecato ai suddetti enti pubblici,

per la cui quantificazione e liquidazione le parti vanno rimesse davanti

- **LASCIALFARI Elena, PIZZI Matteo, PREMOLI Domenico, SARTI Sauro Massimo, TURINI Andrea, CECCHERINI Marco** dal reato loro ascritto al capo v) per non aver commesso il fatto;
- **SERNISSI Dorianò e SASSI Elisabetta** dal delitto loro ascritto in concorso al capo I) perché il fatto non sussiste.

Letti ed applicati gli artt. 538 e 539 c.p.p. condanna:

- **FIESOLI Rodolfo, BACCI Francesco, BOCCHINO Angela Maria, CONSORTI Mariella, GIORGI Marida, GOFFREDI Luigi, PEZZATI Stefano Paolo, ROMOLI Gianni, SARTI Stefano, SASSI Elisabetta, SERPI Luigi, TARDANI Daniela, TARDANI Francesca, TEMPESTINI Elena Maria, VANNUCCHI Mauro, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO**, alla refusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite Comune di Borgo San Lorenzo, Comune di Vicchio, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Regione Toscana, Provincia di Firenze, Vainella Calogero, Santoni Anna Maria rimettendo le parti, per la quantificazione del danno e la liquidazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile;

- **FIESOLI Rodolfo, BACCI Francesco, CONSORTI Mariella, GOFFREDI Luigi, PEZZATI Stefano Paolo, ROMOLI Gianni, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO** al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Giuseppe Aversa rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Aversa Giuseppe, che ne ha fatto richiesta, di una provvisoria, immediatamente esecutiva, di € 50.000;

- **FIESOLI Rodolfo, MONTORSI Silvano, SERPI Luigi, TARDANI Daniela, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO** al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Jonathan Bimonte rimettendo le parti, per la determinazione del suo esatto ammontare, davanti al giudice civile condannando i predetti imputati ed il responsabile civile, in solido tra loro, ai sensi dell'articolo 539 comma 2 c.p.p., al pagamento a favore di Jonathan Bimonte, che ne ha fatto richiesta, di una provvisoria, immediatamente esecutiva, di € 150.000;

- **FIESOLI Rodolfo, CONSORTI Mariella, TARDANI Daniela, in solido con il responsabile civile COOPERATIVA IL FORTETO** al risarcimento del danno cagionato alla parte civile costituita Nicoletta Biordi

# ATTI DI CITAZIONE PER RISARCIMENTO DANNI

Gli atti di citazione per richieste di risarcimento danni sono stati presentati dalle seguenti persone:

1. [REDACTED] per una richiesta di risarcimento di euro **1.955.871,00**
2. [REDACTED] per una richiesta di risarcimento di euro **937.463,00**
3. [REDACTED] per una richiesta di risarcimento di euro **1.458.485,00**

**PER UN TOTALE DI € 4.351.819**

Nei confronti di:

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
- **COMUNE DI DICOMANO**
- **AZIENDA USL TOSCANA CENTRO**

Dei 3 enti convenuti solo la Presidenza del Consiglio ha iniziato una trattativa transattiva per stralciare la propria posizione. Riguardo al Comune di Dicomano e Asl Centro Toscana al momento tutto tace.

**PAGHERANNO I CITTADINI COME SEMPRE?**

**NON CI POSSIAMO PIÙ FIDARE DI QUESTI AMMINISTRATORI  
SERVE UN VERO RINNOVAMENTO CHE POSSA PORTARE AD UN  
ACCORDO TRANSATTIVO CON LE VITTIME DEL FORTETO**

**TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA****ATTO DI CITAZIONE***Nell'interesse*

della SIG.RA [REDACTED] nata a [REDACTED], e residente a Firenze, in Via [REDACTED] rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra di loro, dagli Avv.ti Giovanni Marchese del Foro di Firenze (C.F. MRCGNN60C26D612K; pec: [giovanni.marchese@firenze.pecavvocati.it](mailto:giovanni.marchese@firenze.pecavvocati.it)) e Marco Antonio Vallini del Foro di Firenze (C.F. VLLMCN69A03E514K; pec: [marcoantoniovallini@pec.ordineavvocatifirenze.it](mailto:marcoantoniovallini@pec.ordineavvocatifirenze.it)) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Firenze, Via Pico della Mirandola n. 9, giusta procura in calce al presente atto.

*-Attrice-**Contro*

La **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** in persona del proprio Presidente del Consiglio dei Ministri *p.t.* (C.F. 80188230587), con sede a Roma (RM – 00187), in Piazza Colonna n. 370 (Palazzo Chigi) e domiciliata presso l'Avvocatura generale di Stato (C.F./P.IVA 80224030587), sita a Roma (00186 – RM), in Via dei Portoghesi n. 12 ([ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)) e presso l'Avvocatura generale di Stato del distretto di Genova (C.F./P.IVA 80101740100), sita a Genova (16129 – GE), in Viale Brigate Partigiane n. 2 ([ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)).

Il **COMUNE DI DICOMANO** in persona del proprio sindaco *p.t.* (C.F./P.IVA 80013190485/03149360483), con sede a Dicomano (FI – 50062), in Piazza della Repubblica n. 3.

L'**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO** in persona del proprio direttore generale *p.t.* (C.F./P.IVA 06593810481) con sede a Firenze (FI – 50122), in Piazza Santa Maria Nuova n. 1.

*-Convenuti-*

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Avv. Giovanni Marchese e l'Avv. Marco Antonio Vallini, ai sensi e per gli effetti degli artt.133, 136 e 176 c.p.c., dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. di fax 055/2658037 e/o all'indirizzo di posta certificata (PEC) [marcoantoniovallini@pec.ordineavvocatifirenze.it](mailto:marcoantoniovallini@pec.ordineavvocatifirenze.it)



finalmente i profili di colpa di tutti gli antagonisti della vicenda, ivi incluso chi – promotore della funzione pubblica – ha deciso – anche solo per inerzia – di non intervenire.

Alla luce di quanto poc'anzi enunciato, il Tribunale intestato, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno a [REDACTED] non potrà non condannare gli odierni convenuti al pagamento della somma complessiva di euro € 1.955.871,00, o la diversa somma – maggiore o minore – ritenuta di giustizia.

Dato il contenuto della domanda e la risonanza sociale dei fatti che si chiedono di essere accertati dall'Ill.mo [REDACTED] l'odierno attore non può, altresì, non chiedere anche la condanna alla pubblicazione della decisione di merito ai sensi dell'art. 120 c.p.c. a esclusive spese dei convenuti soccombenti mediante le modalità che saranno ritenute congrue, a seguito del giudizio. Tenuto conto anche della sua efficacia restitutoria, si ritiene siffatta pubblicazione necessaria non soltanto per rendere la giusta dignità alla [REDACTED], ma anche perché la collettività – a futura memoria – venga finalmente edotta a 360° sugli antagonisti della vicenda Il Forteto, anche sull'operato di quelli fino adesso rimasti nell'ombra.

\* \* \*

Tutto ciò, premesso, la Sig.ra [REDACTED], come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

### CITA

la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** in persona del proprio Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., con sede a Roma (00187 – RM), in Piazza Colonna n. 370 (Palazzo Chigi) e domiciliata presso l'Avvocatura generale di Stato (C.F./P.IVA 80224030587), sita a Roma (00186), in Via dei Portoghesi n. 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso l'Avvocatura generale di Stato del distretto di Genova (C.F./P.IVA 80101740100), sita a Genova (16129), in Viale Brigate Partigiane n. 2 (ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it);

il **COMUNE DI DICOMANO** in persona del proprio sindaco p.t. (C.F./P.IVA 80013190485/03149360483), con sede a Dicomano, in Piazza della Repubblica n. 3;

l'**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO** in persona del proprio direttore generale p.t. (C.F./P.IVA 06593810481) con sede a Firenze (FI - 50122), in Piazza Santa Maria Nuova n. 1,



a comparire dinanzi all'intestato Tribunale, nella nota sede, Sezione e Giudice Istruttore designandi, all'udienza che ivi si terrà il giorno 15 novembre 2021, ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art.168 *bis* ultimo comma c.p.c., dal Giudice Istruttore con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto al risarcimento della Sig.ra [REDACTED] per le condotte poste in essere dagli odierni convenuti e, per l'effetto,
- **CONDANNARE** in solido tra di loro ovvero nella misura che, per ciascuno dei convenuti, sarà ritenuta di Giustizia al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di **€ 1.955.871,00** o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia;
- **DISPORRE** la pubblicazione *ex art. 120 c.p.c.* del dispositivo dell'*emananda* sentenza a cura e spese dei convenuti per una volta ed a caratteri doppi del normale, su un quotidiano nazionale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione in forma esecutiva della sentenza, autorizzando parte attrice a procedere direttamente a tale pubblicazione in luogo dei convenuti ove questi ultimi non dovessero provvedervi entro il termine imposto, con ripetizione delle relative spese sulla base di fattura;
- **IN OGNI CASO**, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Con più ampia riserva, anche in via istruttoria, nei termini di Legge.

Si offrono in copia i seguenti documenti:

1. Sentenza n. 3267/2015 del Tribunale di Firenze emessa in data 17/06/2015 e depositata in data 09/09/2015;
2. Sentenza n. 2740 della Corte Appello Firenze emessa in data 15/07/2016 e depositata in data 11/01/2017;
3. Sentenza n. 24979/2018 della Cassazione emessa in data 22/12/2017 e depositata



**TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA**

**ATTO DI CITAZIONE**

*Nell'interesse*

del SIG. [REDACTED], in  
[REDACTED] rappresentato e difeso, anche  
disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Giovanni Marchese del Foro di Firenze (C.F.:  
MRCGNN60C26D612K; pec: [giovanni.marchese@firenze.pecavvocati.it](mailto:giovanni.marchese@firenze.pecavvocati.it)) e Marco Antonio  
Vallini del Foro di Firenze (C.F.: VLLMCN69A03E514K; pec:  
[marcoantoniovallini@pec.ordineavvocatifirenze.it](mailto:marcoantoniovallini@pec.ordineavvocatifirenze.it)) ed elettivamente domiciliato presso lo  
studio di quest'ultimo sito in Firenze, Via Pico della Mirandola n. 9, giusta procura in calce al  
presente atto.

*-Attore-*

*Contro*

La **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** in persona del proprio Presidente del  
Consiglio dei Ministri *p.t.* (C.F. 80188230587), con sede a Roma (RM – 00187), in Piazza Co-  
lonna n. 370 (Palazzo Chigi) e domiciliata presso l'Avvocatura generale di Stato (C.F./P.IVA  
80224030587), sita a Roma (00186 – RM), in Via dei Portoghesi n. 12  
([ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)) e presso l'Avvocatura generale di Stato del distretto di  
Genova (C.F./P.IVA 80101740100), sita a Genova (16129 – GE), in Viale Brigate Partigiane n.  
2 ([ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)).

Il **COMUNE DI DICOMANO** in persona del proprio sindaco *p.t.* (C.F./P.IVA  
80013190485/03149360483), con sede a Dicomano (FI – 50062), in Piazza della Repubblica  
n. 3.

L'**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO** in persona del proprio direttore generale *p.t.*  
(C.F./P.IVA 06593810481) con sede a Firenze (FI – 50122), in Piazza Santa Maria Nuova n.  
1.

*-Convenuti-*

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Avv. Giovanni Marchese e l'Avv. Marco Antonio Vallini, ai sensi e per gli effetti degli artt.133, 136 e 176  
c.p.c., dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. di fax 055/2658037 e/o all'indirizzo di posta certificata (PEC)  
[marcoantoniovallini@pec.ordineavvocatifirenze.it](mailto:marcoantoniovallini@pec.ordineavvocatifirenze.it)



finalmente i profili di colpa di tutti gli antagonisti della vicenda, ivi incluso chi – promotore della funzione pubblica – ha deciso – anche solo per inerzia – di non intervenire.

Alla luce di quanto poc'anzi enunciato, il Tribunale intestato, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno al [REDACTED], non potrà non condannare gli odierni convenuti al pagamento della somma complessiva di euro € 937.463,00, o la diversa somma – maggiore o minore – ritenuta di giustizia.

Dato il contenuto della domanda e la risonanza sociale dei fatti che si chiedono di essere accertati dall'Ill.mo [REDACTED], l'odierno attore non può, altresì, non chiedere anche la condanna alla pubblicazione della decisione di merito ai sensi dell'art. 120 c.p.c. a esclusive spese dei convenuti soccombenti mediante le modalità che saranno ritenute congrue, a seguito del giudizio. Tenuto conto anche della sua efficacia restitutoria, si ritiene siffatta pubblicazione necessaria non soltanto per rendere la giusta dignità alla [REDACTED], ma anche perché la collettività – a futura memoria – venga finalmente edotta a 360° sugli antagonisti della vicenda Il Forteto, anche sull'operato di quelli fino adesso rimasti nell'ombra.

\* \* \*

Tutto ciò, premesso, il [REDACTED], come sopra rappresentato, domiciliato e difeso

### CITA

la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** in persona del proprio Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., con sede a Roma (00187 – RM), in Piazza Colonna n. 370 (Palazzo Chigi) e domiciliata presso l'Avvocatura generale di Stato (C.F./P.IVA 80224030587), sita a Roma (00186), in Via dei Portoghesi n. 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso l'Avvocatura generale di Stato del distretto di Genova (C.F./P.IVA 80101740100), sita a Genova (16129), in Viale Brigate Partigiane n. 2 (ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it);

il **COMUNE DI DICOMANO** in persona del proprio sindaco p.t. (C.F./P.IVA 80013190485/03149360483), con sede a Dicomano, in Piazza della Repubblica n. 3;

l'**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO** in persona del proprio direttore generale p.t. (C.F./P.IVA 06593810481) con sede a Firenze (FI - 50122), in Piazza Santa Maria Nuova n. 1,



a comparire dinanzi all'intestato Tribunale, nella nota sede, Sezione e Giudice Istruttore designandi, all'udienza che ivi si terrà il giorno 15 novembre 2021, ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art.168 *bis* ultimo comma c.p.c., dal Giudice Istruttore con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto al risarcimento della [REDACTED] per le condotte poste in essere dagli odierni convenuti e, per l'effetto,
- **CONDANNARE** in solido tra di loro, ovvero nella misura che, per ciascuno dei convenuti, sarà ritenuta di Giustizia al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di **€ 937.463,00** o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di Giustizia e
- **DISPORRE** la pubblicazione ex art. 120 c.p.c. del dispositivo dell'*emananda* sentenza a cura e spese dei convenuti per una volta ed a caratteri doppi del normale, su un quotidiano nazionale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione in forma esecutiva della sentenza, autorizzando parte attrice a procedere direttamente a tale pubblicazione in luogo dei convenuti ove questi ultimi non dovessero provvedervi entro il termine imposto, con ripetizione delle relative spese sulla base di fattura;
- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Con più ampia riserva, anche in via istruttoria, nei termini di Legge.

Si offrono in copia i seguenti documenti:

1. Sentenza n. 3267/2015 del Tribunale di Firenze emessa in data 17/06/2015 e depositata in data 09/09/2015;
2. Sentenza n. 2740 della Corte Appello Firenze emessa in data 15/07/2016 e depositata in data 11/01/2017;
3. Sentenza n. 24979/2018 della Cassazione emessa in data 22/12/2017 e depositata



**TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA****ATTO DI CITAZIONE***Nell'interesse*

della [REDACTED], e residente a Firenze, in [REDACTED] rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Giovanni Marchese del Foro di Firenze (C.F. MRCGNN60C26D612K; pec: [giovanni.marchese@firenze.pecavvocati.it](mailto:giovanni.marchese@firenze.pecavvocati.it)) e Marco Antonio Vallini del Foro di Firenze (C.F. VLLMCN69A03E514K; pec: [marcoantoniovallini@pec.ordineavvocatifirenze.it](mailto:marcoantoniovallini@pec.ordineavvocatifirenze.it)) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Firenze, Via Pico della Mirandola n. 9, giusta procura in calce al presente atto.

*-Attrice-**Contro*

La **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** in persona del proprio Presidente del Consiglio dei Ministri *p.t.* (C.F. 80188230587), con sede a Roma (RM – 00187), in Piazza Colonna n. 370 (Palazzo Chigi) e domiciliata presso l'Avvocatura generale di Stato (C.F./P.IVA 80224030587), sita a Roma (00186 – RM), in Via dei Portoghesi n. 12 ([ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)) e presso l'Avvocatura generale di Stato del distretto di Genova (C.F./P.IVA 80101740100), sita a Genova (16129 – GE), in Viale Brigate Partigiane n. 2 ([ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it)).

Il **COMUNE DI DICOMANO** in persona del proprio sindaco *p.t.* (C.F./P.IVA 80013190485/03149360483), con sede a Dicomano (FI – 50062), in Piazza della Repubblica n. 3.

L'**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO** in persona del proprio direttore generale *p.t.* (C.F./P.IVA 06593810481) con sede a Firenze (FI – 50122), in Piazza Santa Maria Nuova n. 1.

*-Convenuti-*

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Avv. Giovanni Marchese e l'Avv. Marco Antonio Vallini, ai sensi e per gli effetti degli artt.133, 136 e 176 c.p.c., dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria al n. di fax 055/2658037 e/o all'indirizzo di posta certificata (PEC) [marcoantoniovallini@pec.ordineavvocatifirenze.it](mailto:marcoantoniovallini@pec.ordineavvocatifirenze.it)



Da quanto sopra descritto, si ricava come Il Forteto abbia, purtroppo, raggiunto il suo scopo di distruggere la famiglia [REDACTED] e non basteranno risarcimenti e/o revisioni per ricomporre una famiglia ormai definitivamente distrutta, una famiglia in difficoltà che lo Stato avrebbe dovuto aiutare, invece, di abbandonare alle “cure” di una setta di squilibrati pregiudicati. A distanza di anni, è necessario che sia data davvero Giustizia, riconoscendo finalmente i profili di colpa di tutti gli antagonisti della vicenda, ivi incluso chi – promotore della funzione pubblica – ha deciso – anche solo per inerzia – di non intervenire.

Alla luce di quanto poc’anzi enunciato, il Tribunale intestato, riconosciuto il diritto al risarcimento del danno alla [REDACTED] non potrà non condannare gli odierni convenuti al pagamento della somma complessiva di euro € 1.458.485,00, o la diversa somma – maggiore o minore – ritenuta di giustizia.

Dato il contenuto della domanda e la risonanza sociale dei fatti che si chiedono di essere accertati dall’Ill.mo [REDACTED], l’odierno attore non può, altresì, non chiedere anche la condanna alla pubblicazione della decisione di merito ai sensi dell’art. 120 c.p.c. a esclusive spese dei convenuti soccombenti mediante le modalità che saranno ritenute congrue, a seguito del giudizio. Tenuto conto anche della sua efficacia restitutoria, si ritiene siffatta pubblicazione necessaria non soltanto per rendere la giusta dignità alla [REDACTED] ma anche perché la collettività – a futura memoria – venga finalmente edotta a 360° sugli antagonisti della vicenda Il Forteto, anche sull’operato di quelli fino adesso rimasti nell’ombra.

\* \* \*

Tutto ciò, premesso, la [REDACTED], come sopra rappresentata, domiciliata e difesa

### CITA

la **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI** in persona del proprio Presidente del Consiglio dei Ministri p.t., con sede a Roma (00187 – RM), in Piazza Colonna n. 370 (Palazzo Chigi) e domiciliata presso l’Avvocatura generale di Stato (C.F./P.IVA 80224030587), sita a Roma (00186), in Via dei Portoghesi n. 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso l’Avvocatura generale di Stato del distretto di Genova (C.F./P.IVA 80101740100), sita a Genova (16129), in Viale Brigate Partigiane n. 2 (ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it);



il **COMUNE DI DICOMANO** in persona del proprio sindaco p.t. (C.F./P.IVA 80013190485/03149360483), con sede a Dicomano, in Piazza della Repubblica n. 3;

l'**AZIENDA USL TOSCANA CENTRO** in persona del proprio direttore generale p.t. (C.F./P.IVA 06593810481) con sede a Firenze (FI - 50122), in Piazza Santa Maria Nuova n. 1,

a comparire dinanzi all'intestato Tribunale, nella nota sede, Sezione e Giudice Istruttore designandi, all'udienza che ivi si terrà il giorno 15 novembre 2021, ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art.168 *bis* ultimo comma c.p.c., dal Giudice Istruttore con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

- **ACCERTARE E DICHIARARE** il diritto al risarcimento della [REDACTED] per le condotte poste in essere dagli odierni convenuti e, per l'effetto,
- **CONDANNARE** in solido tra di loro, ovvero nella misura che sarà per ciascuno dei convenuti ritenuta di Giustizia al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di **€ 1.458.485,00** o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia e
- **DISPORRE** la pubblicazione ex art. 120 c.p.c. del dispositivo dell'*emananda* sentenza a cura e spese dei convenuti per una volta ed a caratteri doppi del normale, su un quotidiano Nazionale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione in forma esecutiva della sentenza, autorizzando parte attrice a procedere direttamente a tale pubblicazione in luogo dei convenuti ove quest'ultimi non dovessero provvedervi entro il termine imposto, con ripetizione delle relative spese sulla base di fattura;
- **IN OGNI CASO**, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Con più ampia riserva, anche in via istruttoria, nei termini di Legge.

Si offrono in copia i seguenti documenti:

